



**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE
DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI
DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA**

L'anno duemilasedici, il giorno di martedì sette del mese di giugno, nella Sala dell'Arazzo, in Campidoglio, è presente il Prefetto Francesco Paolo Tronca – nominato Commissario Straordinario con Decreto del Presidente della Repubblica del 3 novembre 2015 – assistito dal Segretario Generale Dott.ssa Antonella Petrocelli.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 49

Art. 194 (comma 1, lett. a) D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Riconoscimento della legittimità del debito fuori Bilancio derivante dalla Sentenza del TAR Lazio n. 10395/2013 a titolo di risarcimento danni, per un importo complessivo di Euro 35.868,00.

Premesso che in data 22 ottobre 2009 la Società ASC S.r.l. provvedeva a depositare denuncia di inizio attività, prot. n. 67534, per lavori di “decespugliamento, livellazione terreno, nuova recinzione in tubolari metallici (dissuasori) previa demolizione della muratura di confine esistente, nell’area sita a Roma in Via della Divisione Torino n. 107/109”;

Che, con nota prot. n. 11091 del 19 febbraio 2010, l’Ufficio richiedeva documentazione comprovante la esclusiva proprietà del muro di confine da demolire ovvero N.O. alla demolizione rilasciato dalla proprietà confinante ordinando nel contempo la sospensione dei lavori;

Che, avverso detti atti, la Società ASC S.r.l. presentava ricorso al TAR Lazio – per ottenerne l’annullamento ed il risarcimento dei danni;

Che, con Sentenza n. 3291/2013 il TAR Lazio Sezione Seconda Bis, ha annullato il provvedimento impugnato ed al fine di quantificare il pregiudizio economico subito, ha ordinato alla Società, in interesse “di documentare le differenze di prezzo dei materiali e delle opere in ordine alle variazioni intervenute durante il periodo di efficacia del provvedimento inibitorio annullato”;

Che, con Sentenza n. 10395/2013, il TAR Lazio – Sezione Seconda Bis ha condannato Roma Capitale a risarcire alla Società ASC S.r.l. i danni subiti, per effetto del provvedimento annullato e quantificati in Euro 29.400,00 oltre I.V.A.;

Che con nota prot. n. 2703 del 15 gennaio 2015 l’Avvocatura Capitolina ha trasmesso, alla U.O. Coordinamento Permessi di Costruire e Vigilanza del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, copia integrale della sentenza del TAR Lazio da ultimo citata, notificata in forma esecutiva il 25 novembre 2014;

Che, pertanto, in esecuzione del dispositivo della sentenza del TAR Lazio n. 1039/2013, occorre impegnare e liquidare, a favore della Società ASC S.r.l., la somma

complessiva di Euro 35.868,00, avendo il TAR medesimo, in sede giudiziale, parametrato il danno subito dal ricorrente alla copertura finanziaria dell'aumento dei costi dei materiali occorrenti per la realizzazione dei lavori inibiti, sopravvenuto nel periodo di sospensione, ed alla spesa necessaria al riassetto del terreno; importi quantificati dal medesimo giudice in Euro 29.400,00 oltre I.V.A., che, computata nell'attuale misura legale del 22%, ammonta ad Euro 6.468,00;

Che i fondi necessari sono previsti nel Bilancio 2015 all'intervento 1.08.000A 6GT;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto lo Statuto di Roma approvato dall'Assemblea Capitolina con deliberazione n. 8 del 7 marzo 2013;

Visto il Regolamento di Contabilità di Roma approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 4 del 25 gennaio 1996;

Considerato che in data 21 maggio 2015 il Dirigente della U.O. Coordinamento Permessi di Costruire e Vigilanza del Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica – Direzione Edilizia, quale responsabile del Servizio, ha espresso il parere che di seguito si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente

F.to: A. Mussumeci”;

Preso atto che, in data 21 maggio 2015 il Direttore del Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica, ha attestato – ai sensi dell'art. 28, c. 1, lett. i) e j) del Regolamento degli Uffici e Servizi – la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impegno delle risorse che essa comporta.

Il Direttore

F.to: A. Fatello;

Considerato che in data 21 maggio 2015 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito si riporta: “Ai sensi e per effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

p. Il Ragioniere Generale

F.to: M. Corselli”;

Visto che, in data 25 giugno 2015 con nota prot. n. RQ/13429, che costituisce allegato parte integrante del presente provvedimento, l'Organismo di Revisione Economico Finanziaria (OREF di Roma) ha espresso parere favorevole con riserve ed eccezioni sul piano della regolarità dell'azione amministrativa, in riferimento alla legittimità, regolarità e correttezza, di cui all'art. 147 bis del T.U.E.L.;

Dal momento che, in seguito alle precisazioni richieste dal Segretariato Generale, con nota prot. n. RC/22696 del 7 agosto 2015, il medesimo Organismo di Revisione Economico Finanziaria, con nota prot. n. RQ/19566 del 5 ottobre 2015, che costituisce allegato parte integrante del presente provvedimento, ha confermato il parere favorevole precedentemente espresso, fornendo precise indicazioni in merito alle eccezioni presentate;

Considerato che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 97 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
con i poteri dell'Assemblea Capitolina

DELIBERA

di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii., la legittimità del debito fuori Bilancio, descritto in narrativa, per un importo totale di Euro 35.868,00 dovuto, a favore della Società ASC S.r.l., in esecuzione della Sentenza del TAR del Lazio, Sezione Seconda Bis, n. 10395/2013.



Con successiva determinazione il Dirigente della U.O. Coordinamento Permessi di Costruire e Vigilanza, provvederà alla liquidazione del suddetto importo.

L'importo complessivo grava il Bilancio 2015, intervento 1.08.000A 6GT
Imp. 3150024253.

ROMA



ORGANISMO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA



Al Dipartimento Programmazione e Attuazione
Urbanistica

Al Segretariato Generale

e p.c. Alla Ragioneria Generale – XVII U.O

Con riferimento alla proposta da sottoporre all'Assemblea Capitolina avente per oggetto art.194 (comma1, lett.a) D.Lgs 18 Agosto 2000, n.267 – Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivanti dalla sentenza del Tar Lazio n. 10395/2013 a titolo di risarcimento danni per un importo complessivo di Euro 35.868,00.

Parere favorevole

in conformità ai principi generali deliberati in materia, giusto verbale OREF di Roma Capitale n.40 del 6/05//2014 del quale si riporta la motivazione contenuta nel Verbale : ...Omissis L'OREF di Roma Capitale delibera di dare parere favorevole ad ogni pratica per ciò che concerne la copertura finanziaria, allo scopo di prediligere il principio sempre affermato dalla Corte dei Conti della prevalenza della sostanza sulla forma, considerando che l'eventuale inerzia da parte dell'Ente Roma Capitale nel tempestivo pagamento degli importi potrebbe indurre gli aventi diritto alla richiesta di danni ed oneri accessori per la tutela dei propri crediti da incassare, in quanto conseguenti comunque ad indebito arricchimento da parte dell'Ente stesso; Omissis ...

Dopo aver richiesto un'integrazione dei documenti rispetto a quelli originariamente consegnati;

L'OREF richiede inoltre che il presente parere venga riportato INTEGRALMENTE nella proposta di deliberazione sottoposta all'approvazione dell'Assemblea Capitolina.

Il presente parere favorevole viene espresso con **riserve ed eccezioni** di seguito elencate sul piano della regolarità dell'azione amministrativa, in riferimento alla legittimità, regolarità e correttezza, di cui all'art. 147 bis del T.U.E.L.

Si invia contestualmente il presente parere al Segretariato Generale, il quale è tenuto ad effettuare le opportune verifiche circa la sussistenza dell'ipotesi di danno erariale nei confronti dei dirigenti responsabili delle strutture all'epoca degli eventi.

Lo stesso Segretariato Generale provvederà a relazionare a questo Organismo circa le attività intraprese entro 30 giorni dal ricevimento della presente in quanto l'OREF non dispone della struttura sufficientemente adeguata per effettuare le variazioni di cui sopra, nonché il loro monitoraggio.

Una ulteriore nota sintetica verrà inviata alla Corte dei Conti per le ulteriori verifiche sull'ipotesi di danno erariale.

Roma,

25.06.2015
Roma Capitale
Via del Tempio di Giove, 21 - 00186
Tel. + 39 06 67103684 – fax + 39 06 6795870

L'OREF DI ROMA

ROMA



ORGANISMO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

ROMA CAPITALE	
SEGRETARIATO DIREZIONE GENERALE	
- 6 OTT 2015	
N. RC/	38254

ROMA CAPITALE UFFICIO DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA
5 OTT 2015
RQI 19566

Al Segretario Generale di Roma
Dott.ssa Serafina BUARNE'

Sede

e.p.c. al Responsabile dei Servizi Finanziari di Roma

Dott. FERMANTE

Sede

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio sentenza del TAR Lazio n. 10695/2013 per risarcimento dei danni importo € 35.868,00.

Gentile Dott.ssa Buamè,

facendo seguito alla Sua pregiata del 7/8/2015 prot. 22696, presa in esame solo in data odierna, scusandocene con la S.V., per le opportune e dovute precisazioni sui pareri Oref sui Debiti fuori bilancio ex art. 194 TUEL, come Lei ben sa di smisurata numerosità e complessità, Le esponiamo una breve cronistoria sulle determinazioni e sui criteri seguiti dall'Oref di Roma:

con verbale n. 40 del 6/5/2014, si è stabilito di agire e procedere per la singola pratica del Debito fuori bilancio in base al seguente criterio operativo procedurale:

"L'OREF di Roma Capitale delibera di dare parere favorevole ad ogni pratica per ciò che concerne la copertura finanziaria, allo scopo di prediligere il principio sempre affermato dalla Corte dei Conti della prevalenza della sostanza sulla forma, considerando che l'eventuale inerzia da parte dell'Ente Roma Capitale nel tempestivo pagamento degli importi potrebbe indurre gli aventi diritto alla richiesta di danni ed oneri accessori per la tutela dei propri crediti da incassare, in quanto conseguenti comunque ad indebito arricchimento da parte dell'Ente stesso; oltre alla trasmissione degli atti alla Procura Giurisdizionale della Corte dei Conti per il Lazio per quanto riguarda gli altri aspetti relativi, ove ritenuto necessario."

Stante l'impossibilità di procedere come Ufficio Oref (carenza di personale e di strutture adeguate come più volte segnalato) ad inviare tutte le pratiche dei debiti fuori bilancio e delle somme urgenze alla Corte dei Conti - Sezione Regionale per il Lazio, che presentassero criticità ed illegittimità, da ultimo l'Oref di Roma ha deliberato di rimettere al Segretariato Generale l'analisi della valutazione e della sussistenza degli eventuali comportamenti dei dirigenti e dei responsabili dell'Ente Roma che hanno procurato, **EVENTUALMENTE** un danno erariale nello svolgimento dell'azione amministrativa di competenza.

Nel caso di specie e cioè con il parere rilasciato in data 25/06/2015 per la pratica in esame l'Oref ha rilasciato parere favorevole per ciò che concerne la copertura finanziaria al pagamento della spesa in ossequio ai criteri del verbale n. 40 del 6/5/2014 per la problematica dei Debiti Fuori Bilancio ex art. 194 del TUEL, ha mandato al Segretariato Generale l'analisi della verifica della sussistenza dei danni erariali in relazione ai funzionari e/o dirigenti delle strutture all'epoca dei fatti. Nella fattispecie trattasi del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, relativamente alla sentenza del TAR Lazio n. 13395/2013 per risarcimento dei danni a favore della società ASC srl che aveva depositato denuncia di inizio attività per lavori in una zona del Comune di Roma, annullata

Roma
Organismo di Revisione Economico Finanziaria
Via del Tempio di Giove, 21 - 00186
Tel. + 39 06 67103684 - fax + 39 06 6795870

ROMA



Comune di Roma

con DD n. 11091 del 19/02/2010 (Dirigente Ing. Fatello e Responsabile Ufficio DIA Arch. Cafaro), a sua volta, successivamente annullata con la sentenza n. 3251/2013 del TAR del Lazio.

Orbene, nella sentenza n. 10395/2013, il TAR del Lazio ha riconosciuto agli aventi diritto, i danni per il pregiudizio economico arrecato per lavori di sistemazione edilizia a titolo di riassetto del terreno, aumento costi materiali e Iva quantificati in Euro 29.400,00, oltre Iva, spese legali per € 2.000,00.

L'eventuale danno erariale nella fattispecie in questione va analizzato in relazione alla problematica ed al concetto del **"danno patrimoniale indiretto"** (danno cagionato a terzi da amministratori o dipendenti della PA, che quest'ultima ha dovuto risarcire, in conseguenza di un accordo transattivo o di una sentenza di condanna), che in questo caso sussiste in conseguenza di sentenza amministrativa del TAR di condanna dell'Amministrazione in favore di un terzo danneggiato ed ove la **"deminutio patrimonii"** ovvero il momento del depauperamento delle finanze pubbliche, coincide con il passaggio in giudicato della pronuncia giudiziale che ne fissa l'obbligazione (e non già con l'effettivo pagamento del debito).

La disciplina della materia è codificata nello specifico dalle leggi 19 e 20 del 1994 e dalla legge 639 del 1996, dal DLI 78/2009, convertito dalla legge 102/2009 e da tutta l'ulteriore legislazione in materia specifica.

A prescindere dall'obbligo di inviare alla Corte dei Conti (art. 23, comma 5 della legge 289/2002), le delibere dell'Assemblea Capitolina relative al Riconoscimento dei Debiti fuori bilancio ex art. 194 del TUEL, in siffatto quadro normativo, è fondamentale il disposto dell'art. 17 comma 30-ter del D.L. n. 78/09, in relazione ai procedimenti di riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio, laddove, essi diano luogo al pagamento di interessi e spese, di per sé generatori di danno per l'ente ed all'obbligo di invio delle delibere alla Corte come appena ricordato.

Orbene, in relazione alla specifica funzione di controllo delle Sezioni di Controllo della Corte dei Conti, configurato come controllo collaborativo, lo stesso non è certamente finalizzato all'esercizio dell'azione di denuncia, per l'esercizio dell'azione di accertamento della responsabilità risarcitoria, introdotto dal succitato art.17, comma 30-ter del dl 79/09, quale fonte di responsabilità.

Attualmente, il DL 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 Dicembre 2012, n. 213 ha ridisegnato la materia dei controlli interni negli enti locali, e ha riscritto l'art. 49 del TUEL, in ordine ai pareri di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi.

L'art. 147 bis, al comma 2 stabilisce che *"Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è inoltre assicurato nella fase successiva, secondo i principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del Segretario in base alla normativa vigente.*

Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, gli atti di accertamento di entrata, gli atti di liquidazione della spesa, i contratti, gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento."

La nuova impostazione del controllo di regolarità amministrativa sembrerebbe far confluire in capo al Segretario dell'Ente l'obbligo di comunicare alla Procura

ROMA



Comune di Roma

regionale della Corte dei Conti "**specifica e precisa notizia di danno**" accertato in occasione della funzione di controllo di regolarità amministrativa e contabile. Controllo che, evidentemente, se normativamente organizzato in base a "**selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento**", non esclude che per le delibere di riconoscimento dei Debiti Fuori Bilancio debba essere esercitato sistematicamente su ciascun provvedimento, proprio in quanto soltanto una verifica puntuale della sussistenza dei presupposti richiesti per il legittimo riconoscimento degli stessi e l'assenza di ogni ipotesi di danno erariale, che conduca a ritenere legittimamente esercitata l'attività amministrativa, può equilibrare il cessato potere istruttorio di accertamento della responsabilità contabile con l'assenza di ogni notizia dell' "**effettivo depauperamento finanziario o patrimoniale...arrecato con dolo o colpa grave**", in un contesto normativo che legittima concreti dubbi sulla sopravvivenza dell'obbligo di comunicazione alle Procure regionali delle relative delibere ricognitorie (art. 23, comma 5, della legge 289/2002).

In conclusione, risulta pertanto superata la asserzione di questo On.le Segretariato di generico riferimento all'obbligo di cui all' art. 23, comma 5, della legge 289/2002, per i contenuti di cui sopra, essendo stato fatto preciso obbligo dall'art. 147-bis del TUEL, in relazione ad un efficace ed efficiente controllo interno di regolarità amministrativa e contabile dell'Ente speciale Roma, quello di comunicare alla Procura regionale della Corte dei Conti "**specifico e precisa notizia di danno**", accertato in occasione della funzione di cui al predetto art. 147-bis del TUEL, dandone notizia all'OREF, in modo da non dover sovrapporre e duplicare funzioni e compiti di ciascuno.

Da ultimo giova ricordare che circa il pagamento del Debito Fuori Bilancio in questione (come per tutte le altre pratiche dei Debiti Fuori Bilancio, unitamente alle pratiche delle Somme Urgenze), onde evitare il protrarsi ingiustificato di tempi che potrebbero determinare aumenti nella esposizione debitoria di Roma, lo scrivente Organismo ha espresso **parere favorevole**, salvo il richiesto accertamento di responsabilità per danni erariali da parte del Segretariato in ottemperanza all'art. 147-bis del TUEL, come già individuate dall'Oref di Roma, anche in relazione alla semplice sentenza di condanna per l'Amministrazione.

Certi di aver precisato la richiesta di cui alla Vs prot. 22696 del 7/8/2015, l'occasione è utile per inviare distinti saluti.

Roma, 04 Ottobre 2015

OREF DI ROMA

Sergio COMI Presidente

Giuseppe GIMONDI Componente

Massimo ZACCARDELLI Componente

Pag. 3 di 3

Infine il Commissario Straordinario, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

(O M I S S I S)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Tronca

IL SEGRETARIO GENERALE
Petrocelli

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 16 giugno 2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 30 giugno 2016.

Lì, 15 giugno 2016

p. IL SEGRETARIO GENERALE
IL DIRETTORE
F.to: Massimo D'Amanzo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di legge, il 26 giugno 2016.

Lì, 27 giugno 2016

p. IL SEGRETARIO GENERALE
IL DIRETTORE
F.to: Massimo D'Amanzo